

COMUNE DI GAGLIANICO

Provincia di Biella

Regolamento per la concessione di contributi e sussidi per favorire la nascita di nuove attività artigianali ed industriali sul territorio comunale.

Art. 1 – Nell'intento di favorire l'insediamento di nuove attività artigianali ed industriali sul territorio comunale, con lo scopo di incrementare l'occupazione, il Comune di Gaglianico concede, alle imprese che decidono di ubicare il proprio insediamento produttivo sul territorio comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le seguenti provvidenze di carattere economico:

- a) Un contributo annuo per i primi 5 anni di attività fino ad 1/5 dell'importo per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione versati per l'intervento edilizio realizzato;
- b) Un contributo annuo per i primi 5 anni di attività fino all'importo dell'ICI pagata per il fabbricato ove si svolge l'attività produttiva dell'azienda;

Art. 2 – Le suddette provvidenze economiche sono finalizzate all'incremento dell'occupazione.

Le stesse, pertanto, sono subordinate al fatto che l'Azienda interessata documenti, annualmente, l'avvenuta assunzione e successivo mantenimento in servizio, con contratto di durata almeno annuale, di personale dipendente nel numero minimo di almeno 5 unità. Per le verifiche del caso di terrà conto dei dati occupazionali denunciati all'INPS o all'INAIL.

Per la tipologia delle assunzioni si farà riferimento a tutte le forme di lavoro previste dal D.L.vo 10/9/2003 n. 276 " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e del mercato del lavoro di cui alla legge 14/2/2003 n. 30.

E' possibile godere delle suddette provvidenze anche nel caso in cui il personale originariamente assunto sia sostituito con altro purché, in questo caso, ci sia prevalenza nel corso dell'anno tra il periodo coperto dall'assunzione e quello interessato dalla vacanza.

Art. 3 – Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi edilizi avviati a partire dal 1.3.2006.

Gli stessi possono riguardare sia la costruzione di nuovi edifici sia la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Nel caso in cui l'intervento edilizio attuato non dovesse comportare il pagamento di oneri concessori verrà accordata solamente la parte di contributo relativa all'ICI.

Non possono accedere alle suddette agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Le stesse vengono accordate anche nel caso in cui l'impresa interessata ceda la proprietà dell'edificio stipulando contratto di Leasing immobiliare con società terza.

Art. 4 – Ai fini dell'ammissione e fruizione delle suddette agevolazioni viene fissata la seguente procedura:

- a) L'impresa interessata presenta istanza di ammissione alle stesse in conformità ad apposito modello (allegato 1)
- b) Il Comune, verificata la regolarità formale dell'istanza, emette un provvedimento di ammissione al finanziamento sotto riserva (allegato 2) in attesa di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori previsti e l'assunzione del nuovo personale indicato. Con tale provvedimento si determinerà l'importo del contributo a titolo di retrocessione degli oneri concessori spettanti.
- c) A lavori ultimati, dopo il rilascio del certificato di agibilità dei locali da parte del Comune e dopo l'effettiva assunzione del personale previsto, sulla base di apposita istanza avanzata dall'impresa interessata in conformità ad apposito modello (allegato 3) si darà corso all'erogazione del contributo assegnato;
- d) Per quanto riguarda la parte di contributo relativa all'ICI la stessa si intenderà accordata con decorrenza dalla data di iscrizione del relativo immobile nei registri catastali. Resta a carico del soggetto interessato l'obbligo di effettuare la prescritta denuncia all'Ufficio tributi comunale.
- e) L'esame delle istanze sarà effettuato dall'Ufficio di segreteria comunale, secondo l'ordine cronologico della loro presentazione;

Art. 5 – Nel caso in cui l'azienda ammessa al beneficio non effettui i lavori previsti nei termini di legge ovvero non proceda all'assunzione del nuovo personale indicato la stessa decadrà dal contributo assegnato.

Analogamente, qualora nel corso del quinquennio, per qualsiasi motivo, dovessero cessare le assunzioni effettuate o comunque ridursi il numero al di sotto della soglia indicata al precedente articolo 2 l'impresa decadrà dal beneficio concesso salvo che non si verifichi la previsione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 2.

Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dal beneficio in questione pronunciata dal Comune nei primi 5 anni di attività dell'impresa verranno recuperate integralmente le quote annue concesse.

Art. 6 - Resta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di importo minore (de minimis) di cui al Regolamento CE n. 69/2001 del 12.1.2001 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce

Gaglianico 6/2/2006